

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n.9 del 12.06.2006 Art.41
Deliberazione della G.R. n.35/12 del 9 luglio 2020



Comune di San Vero Milis

Provincia di Oristano

Il Sindaco
Luigi Tedeschi

Vicesindaca
Daniela Zaru

Responsabile Servizio Edilizia Privata:
Geom. Raimondo Manca

C R I T E R I A

città : ricerche : territorio : innovazione : ambiente

C.RI.TER.I.A. srl

via Tuveri 22 - 09129 Cagliari
tel +39 070 303583
c.f/p.iva 02694380920

c.c.i.a.a. Cagliari 02694380920

R.E.A. Cagliari 217276
cap.soc. € 10.400 i.v.

criteria@pec.criteria.eu
criteria@criteriaweb.it
<https://www.criteria.eu/>

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Paolo Bagliani
Geol. Maurizio Costa

Ing. Silvia Cuccu
Arch. Giulia Cubadda
Geol. Michela Ebau
Geol. Antonio Pitzalis
Biol. Patrizia Sechi

REGOLAMENTO D'USO E NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n.35/12 del 9 luglio 2020



GRUPPO DI LAVORO

Paolo Bagliani *ingegnere (direttore tecnico)*

Maurizio Costa *geologo (direttore tecnico)*

Silvia Cuccu *ingegnere*

Michela Ebau *geologo*

Giulia Cubadda *architetto*

Patrizia Sechi *biologa*

Elisabetta Sanna *architetto*

Alberto Oss Pegorar *architetto*

Indice

TITOLO 1. Principi generali	1
Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità.....	1
Articolo 2. Normativa	2
TITOLO 2. Disciplina d'uso del sistema costiero	4
Articolo 3. Zonizzazione	4
Articolo 4. Z0 – Spazio marino costiero.....	4
Articolo 5. Z1a – Spiaggia fruibile	5
Articolo 6. Z1b – Spiaggia programmabile.....	6
Articolo 7. Z2a – Settore dunare primario / Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione / Z2c – Settore dunare degradato.....	7
Articolo 8. Z3a – Zona umida / Z3b – Sistema stagnale e peristagnale	8
Articolo 9. Z4a - Costa bassa rocciosa	8
Articolo 10. Z4b - Costa alta rocciosa.....	9
Articolo 11. Z5a - Settore colluvio – detritico retro litorale / Z5b - Settore colluvio – detritico retrolitorale degradato	9
Articolo 12. Z6 – Aree forestate su sabbia o dune	10
Articolo 13. Z7 - Settore retrolitorale urbanizzato o trasformato	11
Articolo 14. Z8 – Aree antropizzate.....	11
Articolo 15. Z9 - Settore di spiaggia con opere di protezione e/o difesa costiera.....	12
Articolo 16. Prescrizioni generali d'uso per i litorali.....	12
TITOLO 3. Disciplina delle attività turistico - ricreative e servizi di supporto della balneazione.....	14
Articolo 17. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare.....	14
Articolo 18. Durata della stagione balneare.....	16
Articolo 19. Prescrizioni generali	16
Articolo 20. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici	19
Articolo 21. Sistema degli accessi ai litorali	20
Articolo 22. Aree sosta.....	21
Articolo 23. Pulizia litorali	22
Articolo 24. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale.....	22
Articolo 25. Emissioni sonore	24
Articolo 26. Utilizzo di fonti luminose	24

Articolo 27. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione.....	24
Articolo 28. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni	25
Articolo 29. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali	26
Articolo 30. Sanzioni	27
TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture.....	28
Articolo 31. Oggetto delle norme tecniche	28
Articolo 32. Obiettivi e contenuti.....	28
Articolo 33. Prescrizioni generali.....	28
Articolo 34. Manufatti in ambiti esterni al demanio marittimo	29
Articolo 35. Manufatti in ambiti interni al demanio marittimo.....	35
Articolo 36. Altre tipologie	36

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

TITOLO 1. Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali (nel seguito "PUL" o "Piano") identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative così come definito nell'art. 18 delle Direttive Regionali aggiornate con Delib. G.R. n.35/12 del 9 luglio 2020 e ne disciplina le attività turistico - ricreative di supporto alla fruizione balneare.
2. Il PUL disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale, sia identificati con "dividente demaniale", così come riportata nei dati del Sistema Informativo del demanio Marittimo, che afferenti alle aree giuridicamente comprese nelle aree di demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi.
3. Il PUL estende la propria disciplina anche agli ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che sono in stretta attinenza e che hanno influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.
4. Sono esclusi dall'ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del PUL, le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi. Sono inoltre escluse dalla disciplina del presente PUL le aree demaniali marittime:
 - di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna ancorché identificate al solo fine di indirizzare un equilibrato uso e tutela ambientale;
 - destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
 - destinate all'approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all'art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998);
 - ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione (concessioni di competenza della Regione).
5. Il PUL vuole perseguire le seguenti finalità:
 - a. garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;

- b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
- c. rapportare l'organizzazione del litorale al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
- d. migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa;
- e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
- f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
- g. favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
- h. incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture
- i. promuovere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e con lo scenario di riferimento progettuale del Piano urbanistico vigente.

Articolo 2. Normativa

1. Il presente Regolamento disciplina i contenuti funzionali all'organizzazione architettonica e spaziale delle aree programmate e gli usi consentiti e non consentiti, qualora non già definito da norme e regolamenti sovraordinati, almeno che non siano imposte regole più restrittive.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e l'attuazione del PUL si applicano:
 - a. la L.R. n. 8 del 23 aprile 2015 e la L.R. n.11 del 3 luglio 2017 inerente il PUL e relativamente alle parti vigenti, con relativo atto di indirizzo interpretativo di cui alla DGR n. 58/21 del 27.12.2017;
 - b. le Direttive Regionali di cui alla Delib. della G.R. n.35/12 del 9 luglio 2020;
 - c. l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
 - d. l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Autorità Marittima competente per territorio, che fornisce disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;

- e. la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;
 - f. le Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.) 2009/147/CE e ss.mm.ii., recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo e per le Zone Costiere comprese nei siti Natura 2000 quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione e dalle Misure di Conservazione vigenti.
 - g. la L.R. n. 45/1989 art. 22bis; gli interventi disciplinati dal PUL sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell'autorizzazione paesaggistica.
3. In riferimento alle norme di cui al comma 3 lett. a) e b) ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n.7 del 12.04.2021 spetta alla Regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato.
 4. In caso di sovrapposizione tra le disposizioni di cui alle precedenti norme e quelle contenute nel presente regolamento sono da osservarsi le prescrizioni che risultano maggiormente restrittive. Qualora non sia comprensibile il grado di restrittività valgono le disposizioni previste dal PUL.
 5. Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Piano, siano emanate normative sovraordinate prevalenti rispetto alle presenti norme, le nuove norme di legge saranno immediatamente applicabili senza la necessità del recepimento da parte delle norme del PUL.
 6. Gli interventi previsti dal PUL ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 dovranno essere sottoposti almeno alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (Livello I – Screening).

TITOLO 2. Disciplina d'uso del sistema costiero

Articolo 3. Zonizzazione

1. L'ambito di applicazione del PUL è composto dalle seguenti Zone, derivanti dall'analisi delle componenti geoambientali, così come spazialmente identificate nelle tavole Tav.6a, 6b, 6c, 6d e 6e:

Z0 – Spazio marino costiero

Z1a – Spiaggia fruibile

Z1b – Spiaggia programmabile

Z2a – Settore dunare primario

Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla ripa di erosione

Z2c – Settore dunare degradato

Z3a – Zona umida

Z3b – Sistema stagnale e peristagnale

Z4a – Costa bassa rocciosa

Z4b – Costa alta rocciosa

Z5a – Settore colluvio – detritico retrolitorale

Z5b – Settore colluvio – detritico retrolitorale degradato

Z6 – Aree forestate su sabbia o dune

Z7 – Settore retrolitorale urbanizzato o trasformato

Z8 – Aree antropizzate

Z9 - Settore di spiaggia con opere di protezione e/o difesa costiera

2. Per le zone sopra riportate, articolate in riferimento al loro differente livello di sensibilità alla fruizione, si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico – ricreativo, fatto salvo il rispetto di ulteriori normative disciplinanti le attività non consentite nelle medesime zone.

Articolo 4. Z0 – Spazio marino costiero

1. Zona di mare destinata alla balneazione e allo svolgimento delle attività turistico ricreative così come definite dai dispositivi normativi vigenti.
2. Nella fascia dei 200 metri dalla battigia è consentita la libera balneazione, ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio dai campi boe e occupati da pontili galleggianti.
3. Compatibilmente con le disposizioni normative e disciplinari sovraordinate relative al rispetto della fascia riservata alla balneazione è ammesso lo svolgimento di manifestazioni sportive o di attività ricreative all'aria aperta.

4. La localizzazione di corridoi di lancio, campi boe e pontili autorizzati a supporto dei servizi turistico - ricreativi e/o per il pubblico uso, dovrà garantire l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del litorale emerso e sommerso, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore.
5. Potranno essere promosse iniziative, attività e interventi volti alla conservazione integrale della prateria di Posidonia e della tutela delle biocenosi marine, in coerenza con quanto disciplinato dalle norme e dai regolamenti di settore.

Articolo 5. Z1a – Spiaggia fruibile

1. Area della spiaggia emersa sabbiosa o ciottolosa, comprendente la componente di avanspiaggia e parte del retrospiaggia, compresa la battigia fino a 5 m dal piede dunare o dalle coperture vegetazionali quando presenti, oppure fino alle componenti ambientali di retrospiaggia e retrolitorali. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la fruizione balneare e all'interno della quale può essere presente la spiaggia programmabile per finalità turistico-ricreativa.
2. È ammessa la libera fruizione, la sosta e la frequentazione pedonale nonché il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini.
3. Per la sola stagione balneare, a supporto alla fruizione libera, si potrà prevedere l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso direttamente poggiate sulla sabbia, ecc.
4. In corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione, è ammesso il posizionamento di segnaletica e cartellonistica che indichi i livelli di attenzione e informazione naturalistica.
5. Ad esclusione del servizio di salvamento e pubblico soccorso non è consentito il posizionamento di manufatti turistico – ricreativi, anche se di facile rimozione, esterni alla spiaggia programmabile (Z1b).
6. La pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, se autorizzata, dovrà essere effettuata con mezzi manuali o, qualora consentito, meccanici e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e normative vigenti.
7. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modificano lo stato originario dei luoghi.

8. Non è consentito il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere, se non espressamente autorizzati per finalità specifiche da parte degli enti competenti o per cause di pubblico soccorso.
9. Nella fascia dei 5 metri dalla battigia non è consentita:
 - la sosta dei natanti, tavole da surf e di qualunque altra attrezzatura nautica, ludico-sportiva e ricreativa, ivi compresi i natanti da spiaggia, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
 - la messa in opera di pontili non autorizzati, anche se temporanei e con qualunque sistema di ancoraggio al fondo.

Articolo 6. Z1b – Spiaggia programmabile

1. Area della spiaggia emersa destinata alla localizzazione e al dimensionamento delle concessioni demaniali turistico - ricreative, individuata all'interno della Spiaggia Fruibile (Z1a) con esclusione dei 5 m della battigia.
2. È ammessa la libera fruizione, la sosta e la frequentazione pedonale nonché il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini.
3. Per la sola stagione balneare, a supporto alla fruizione, si potrà prevedere l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso direttamente poggiate sulla sabbia, ecc.
4. Nelle aree previste assentibili a concessione demaniale sono ammesse le attività turistico – ricreative e la relativa messa a dimora di strutture e manufatti. Per la delimitazione degli spazi concessori dovranno essere utilizzate recinzioni palo – corda.
5. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto esclusivamente il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrate, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane e garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Non è consentita la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.
6. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori la localizzazione di gruppi elettrogeni, l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
7. Per sole cause di servizio ed entro specifiche fasce orarie stabilite nel documento autorizzativo, oltre che per emergenza e soccorso è consentito il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati.
8. La pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, se autorizzata, dovrà essere effettuata con mezzi manuali o, qualora consentito, meccanici e comunque in

stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e normative vigenti.

9. Per una durata massima di 20 giorni è ammessa l'assegnazione temporanea e autorizzata, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi.

Articolo 7. Z2a – Settore dunare primario / Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione / Z2c – Settore dunare degradato

1. Settore delle dune embrionali, delle avandune e del primo cordone dunare, governate dalla dinamica eolica e parzialmente stabilizzate dalla vegetazione psammofila. È compresa la fascia dei 5 metri dalla berma vegetata o dal piede della duna e i sistemi dunari attualmente trasformati dalla fruizione antropica.
2. Ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione si dovrà prevedere:
 - la messa in opera di recinzioni e dissuasori per la delimitazione dei settori dunari e della vegetazione;
 - il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione;
 - il solo passaggio nei percorsi individuati nelle tavole di piano, preferibilmente mediante il posizionamento di passerelle sopraelevate su pali al fine di garantire l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
 - la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione delle dune e della vegetazione;
 - la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione anche mediante il riuso della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia, esclusivamente se autorizzata ed in stretta osservanza delle modalità operative di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e normative vigenti;
 - il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrato, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali. Non è consentito l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteo marine o lo stoccaggio temporaneo della biomassa vegetale in aree dunari su cui siano presenti habitat di interesse comunitario.
4. Non è consentito il deposito sulle dune, anche se temporaneo, di attrezzature, bidoni portarifiuti e qualunque altro genere di materiale funzionale o meno alle attività turistico - ricreative o alla libera fruizione.

Articolo 8. Z3a – Zona umida / Z3b – Sistema stagnale e peristagnale

1. Settori del margine costiero interessati da bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni e depressioni palustri di origine marino-litorale e di foce fluviale e dai settori circondariali caratterizzati dalla presenza di condizioni di elevata umidità del suolo e sviluppo di specie vegetali igrofile e alofile.
2. Le zone umide ricadono prevalentemente entro i perimetri dei Siti di Rete Natura 2000, pertanto gli interventi devono essere coerenti con le Misure di Conservazione e le azioni dei relativi Piani di Gestione approvati.
3. Dovranno essere promossi gli interventi funzionali alla tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica.
4. Al fine di salvaguardare le componenti ambientali sensibili e controllare la fruizione potranno essere posizionate strutture quali recinzioni e dissuasori. Potrà inoltre esser previsto il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione.
5. Per favorire l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico – ambientale potrà esser previsto il posizionamento di torrette di avvistamento per l'avifauna.
6. È sempre vietato l'accesso pedonale, la sosta e la frequentazione esterna alle aree dedicate nonché il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere non autorizzati.
7. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali. Non è consentito lo stoccaggio permanente o temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia rimosse dal litorale.

Articolo 9. Z4a - Costa bassa rocciosa

1. Settori del margine costiero a sviluppo prevalentemente roccioso modellati dall'azione diretta ed indiretta del mare. Localmente si sviluppano piccole falcate sabbiose/ciottolose intercalate ad affioramenti rocciosi.

2. Qualora non diversamente stabilito da strumenti e normative di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici e per la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario è ammesso il libero passaggio, la sosta e la frequentazione pedonale.
3. Nelle aree previste dal Piano assentibili a concessione demaniale sono ammesse le attività turistico – ricreative e la messa a dimora di strutture e manufatti.
4. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali.

Articolo 10. Z4b - Costa alta rocciosa

1. Settori del margine costiero caratterizzati da falesie e scarpate costiere elevate sul mare, anche di diversi metri, modellate sulle formazioni rocciose affioranti.
2. Ai fini della sicurezza, per la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e come dissuasori per la fruizione si dovrà prevedere:
 - la messa in opera di recinzioni e dissuasori;
 - la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;
 - il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica;
 - la realizzazione di interventi per la mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera.
3. La pulizia dai rifiuti di origine antropica dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali.
4. Non è ammessa la realizzazione di servizi di supporto alla balneazione e relativi manufatti nonché lo svolgimento di manifestazioni anche a carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali.

Articolo 11. Z5a - Settore colluvio – detritico retro litorale / Z5b - Settore colluvio – detritico retrolitorale degradato

1. Settori retrolitorali su substrati detritici di origine eluvio – colluviale di ambiente costiero interessati in prevalenza da formazioni arboree/arbustive, compresi i settori degradati dalla fruizione antropica che hanno modificato l'assetto vegetazionale originaria.
2. È ammesso il passaggio pedonale e il transito di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente nei percorsi esistenti, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
3. La sosta veicolare dovrà avvenire esclusivamente nelle aree designate, in corrispondenza delle aree già trasformate e prive di copertura vegetazionale senza compromettere la possibilità di ripristino e riqualificazione e di tutela del

suolo. La vegetazione arborea e arbustiva, qualora presente, dovrà essere salvaguardata.

4. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei quali cestini porta rifiuti, tavolini pic nic, sistemi di ombreggio, ecc.
5. Nelle aree previste nelle tavole di piano sono ammesse le attività di supporto alla fruizione turistico – balneare e il relativo posizionamento di strutture e manufatti.
6. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere, anche se interrati, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio e casotti per l'alloggiamento della centraline, vani contatori e simili. Qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti è ammessa la realizzazione di cisterne idriche, vasche di accumulo reflui, anche interrate, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti.
7. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori la localizzazione di gruppi elettrogeni, l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
8. All'interno delle aree indicate dal Piano come "Aree per manifestazioni temporanee" potranno esser svolti eventi sportivi o ricreativi quali feste, spettacoli, eventi culturali, etc. che prevedono l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi.
8. Ai fini della sicurezza, della delimitazione di componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione è ammesso il posizionamento di recinzioni e dissuasori. Potrà inoltre esser previsto il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica.
9. Non è consentita l'apertura di nuove piste, sentieri e varchi ne pedonali ne veicolari.

Articolo 12. Z6 – Aree forestate su sabbia o dune

1. Ambito retro litorale interessato da impianti forestali a *Pinus spp.* e coperture boschive spontanee su sabbia o dune.
2. È ammesso il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale se non diversamente stabilito dal Piano di Gestione.
3. A supporto della fruizione, è ammesso l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei (cestini porta rifiuti, tavolini pic-nic, ecc.) nonché il posizionamento di recinzioni, dissuasori, segnaletica e cartellonistica per

indicazione dei percorsi, dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica.

4. Non è ammesso il transito e la sosta veicolare non espressamente autorizzata dagli Enti competenti.

Articolo 13. Z7 - Settore retrolitorale urbanizzato o trasformato

1. Settori del margine costiero retrolitorali trasformati dalla fruizione antropica che hanno modificato l'assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria.
2. È ammesso il passaggio pedonale, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile nonché il transito e la sosta di veicoli a motore nei percorsi e nelle aree indicate nelle tavole di Piano, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
3. Nelle aree previste nelle tavole di piano sono ammesse le attività di supporto alla fruizione turistico – balneare e il relativo posizionamento di strutture e manufatti a condizione che siano disposti su pedana sospesa a fondazione aperta (su pali lignei) per una altezza non inferiore a 40 cm dalla superficie del suolo con la contestuale azioni di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale delle aree limitrofe.
4. Per il collegamento alle reti tecnologiche delle strutture turistico - ricreative potrà esser previsto il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere, anche se interrati, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio e casotti per l'alloggiamento della centraline, vani contatori e simili. Qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti è ammessa la realizzazione di cisterne idriche, vasche di accumulo reflui, anche interrate, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti.
5. Previa autorizzazione da parte degli Enti competenti potrà esser prevista all'interno degli spazi concessori la localizzazione di gruppi elettrogeni, l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
6. Non è consentita l'apertura di nuove piste, sentieri e varchi ne pedonali ne veicolari.

Articolo 14. Z8 – Aree antropizzate

1. Settori attualmente occupati o trasformati da insediamenti, infrastrutture, opere e manufatti.
2. Sono consentite le attività turistico ricreative coerenti con gli strumenti urbanistici locali e sovra locali e con le normative di settore.

Articolo 15. Z9 - Settore di spiaggia con opere di protezione e/o difesa costiera

1. Settori di spiaggia in cui sono stati attuati interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla mitigazione dei rischi per la fruizione e per l'attenuazione erosiva.
2. Sono consentiti tutti gli interventi finalizzati a mantenere in buono stato le opere effettuate.

Articolo 16. Prescrizioni generali d'uso per i litorali

1. Salvo quanto disposto dal precedente Articolo e dalle normative vigenti di settore, nell'ambito di applicazione del PUL è di norma vietato:
 - l'alterazione della vegetazione e della flora, in particolare se di interesse conservazionistico;
 - l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
 - gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati;
 - lo sversamento di acque reflue o rigenerate e di prodotti inquinanti;
 - la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere se non autorizzato;
 - lo stoccaggio anche temporaneo di sostanze inquinanti ad esclusione delle riserve carburante necessarie alla gestione delle attività, autorizzate dagli enti competenti;
 - l'installazione non autorizzata anche temporanea di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
 - la messa a dimora di nuove opere di difficile rimozione non autorizzate, nonché la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
 - le trasformazioni temporanee o permanenti della superficie della spiaggia e del suo profilo morfologico, con particolare riferimento alle modifiche che possono favorire processi di inondazione costiera, di erosione delle dune e del litorale in genere;
 - la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora non autorizzati;
 - l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
 - l'apertura di accessi privati sul demanio;
 - l'accesso alle spiagge e alle aree demaniali ai veicoli non gommati, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla eventuale pulizia degli arenili,

- oltre a quelli specificatamente autorizzati dagli Enti competenti, tra cui per carico e scarico merci a servizio delle attività turistico-ricreative o altre finalità;
 - l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
 - lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, lettini o altre attrezzature comunque denominate;
 - ostacolare o limitare il libero accesso pedonale alle aree demaniali;
 - campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili al di fuori delle aree designate allo scopo;
 - spostare, modificare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
 - utilizzare sapone e shampoo e detergenti in genere nei box doccia che non siano direttamente collegate agli impianti e reti di smaltimento idrico;
 - accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
 - praticare la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;
 - organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc.) senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale e/o di altri enti competenti;
 - praticare qualsiasi gioco (calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) senza previo avviso di delimitazione degli spazi e comunque ad una distanza superiore a 15 metri dalla linea di battigia ed esclusivamente nelle Zone della spiaggia fruibile (Z1a). Tali attività potranno eventualmente essere praticate all'interno delle aree in concessione appositamente attrezzate dai concessionari stessi o in aree della spiaggia fruibile appositamente attrezzate per eventi occasionali e temporanei, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, autorizzate dalla Amministrazione comunale.
- 2.** In tutto il litorale dovranno essere attuate le attività finalizzate:
- alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
 - alla riqualificazione ambientale e paesaggistica degli ambiti degradati;
- 1.** alla mitigazione dei rischi e della pericolosità idrogeologica, di erosione e/o di inondazione costiera.

TITOLO 3. Disciplina delle attività turistico - ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 17. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico - ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
2. Nel Demanio Marittimo del Comune di San Vero Milis, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione, così come individuate e localizzate nelle tavole di progetto (Tavv. 6a, 6b, 6c, 6d e 6e) e come disciplinato negli articoli successivi.
3. Per lo svolgimento delle attività turistico – ricreative di competenza comunale, **sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di San Vero Milis**, compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone di cui al precedente Titolo 2, **sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:**
 - servizio di avvistamento e salvamento;
 - attività occasionali ludico - ricreative - sportive, che non necessitano di occupazione demaniale con superfici coperte;
 - gestione delle aree destinate alla fruizione con animali domestici;
 - servizi per soggetti fragili;
 - posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
 - vendita di cibi preconfezionati e senza mescolta;
 - posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
 - noleggio di piccoli natanti da spiaggia;
 - noleggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;
 - scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione) con il posizionamento di corridoi di lancio;
 - gestione corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
 - gestione pontili galleggianti e specchi acquei.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del precedente Titolo 2, sono:

- gestione parcheggi;
- servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
- servizi di informazione turistica;
- noleggio biciclette;
- ristorazione;
- vendita di cibi preconfezionati e senza mescolta;
- servizi da spiaggia;
- servizi turistici;
- postazioni food truck;
- posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
- attività occasionali ludico-ricreative - sportive, che non comportino la realizzazione di superfici coperte e/o nuovi volumi e trasformazioni permanenti del suolo e delle vegetazione naturale.

5. Per l'espletamento delle **attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione**, di cui ai precedenti commi 3 e 4, **sono ammessi i seguenti interventi e manufatti**, quest'ultimi assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione":

- chiosco bar, dotato di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- punto ristoro, dotato di servizi igienici, ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- box info – point, servizi turistici, servizi da spiaggia, infermeria, locale primo soccorso e/o deposito;
- spogliatoi;
- torrette di avvistamento;
- corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
- sistemi di ombreggio;
- passerelle e camminamenti su pedana;
- piattaforme solarium per soggetti fragili;
- recinzioni (semplice, palo e corda, mezza croce, croce sant'Andrea);
- segnaletica e cartellonistica;
- aree sosta veicolare;

- arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli – rastrelliere);
 - box servizi igienici;
 - box docce;
 - pontili e boe per l'ormeggio;
 - sistemazione di aree a verde attrezzato ivi comprese le opere e i manufatti necessari per garantire la corretta fruizione e gestione della risorsa (sentieri pedonali, panchine, arredi, opere a verde);
 - opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione e ripristino, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi idrogeologici e di erosione/inondazione costiera.
6. Per l'esercizio e la realizzazione dei manufatti turistico – ricreativi, classificabili esclusivamente come “opere e impianti di facile rimozione”, di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 18. Durata della stagione balneare

1. Per la durata della stagione balneare si rimanda all'Ordinanza Balneare redatta e pubblicata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il posizionamento delle strutture di facile rimozione disciplinate all'interno della spiaggia programmabile è ammesso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 22-bis della L.R. n. 45/1989, esclusivamente nel periodo previsto dall'Ordinanza Balneare di cui al punto precedente, fatti salvi i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo.
3. All'esterno della superficie programmabile il posizionamento delle strutture di facile rimozione e la loro permanenza deve essere coerente con la disciplina urbanistica comunale.
4. Per le attività turistico – ricreative localizzate in ambiti esterni al demanio marittimo nonché per l'esercizio di attività sportive la durata dell'esercizio in modo continuativo potrà essere superiore indipendentemente dall'intervallo previsto per la stagione balneare, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme regionali e/o comunali in materia urbanistica.
5. Periodi di esercizio più limitati possono essere previsti per le attività turistico-ricreative localizzate in aree individuate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3 e Hi4) e fasce di salvaguardia idraulica, secondo quanto stabilito dagli Studi Comunali di Assetto Idrogeologico, dagli Studi di Compatibilità idraulica o dalle verifiche di sicurezza da inondazioni costiere, ai sensi delle Norme del PAI.

Articolo 19. Prescrizioni generali

1. I servizi turistico – ricreativi, così come riportati nelle tavole di progetto del Piano, ricadono sia in ambiti interni che esterni al demanio marittimo.

2. Le concessioni demaniali con servizi per la balneazione, dovranno obbligatoriamente prestare il servizio di salvamento a mare e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per il pronto soccorso, secondo le prescrizioni indicate nell'ordinanza di sicurezza balneare.
3. Nei tratti in cui non è prevista l'installazione di concessioni demaniali, il servizio di salvamento a mare e primo soccorso verrà assicurato dal Comune o, qualora non fosse possibile garantirlo, verranno installati appositi cartelli che avvisino l'assenza di servizio di salvamento.
4. Le concessioni demaniali indicate dal Piano, in particolare quelle che dovranno fornire servizi per portatori di handicap, dovranno essere dotati di punti di primo soccorso e indicare i servizi di supporto presenti.
5. I corridoi di lancio dovranno essere destinati al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. La loro installazione dovrà essere effettuata garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti. L'installazione di ulteriori corridoi di lancio per finalità pubbliche e di sicurezza verrà valutata stagionalmente di concerto con la Capitaneria di Porto competente.
6. Il posizionamento dei manufatti turistico - ricreativi deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi, atta a verificare le condizioni spaziali, morfologiche e ambientali idonee all'installazione, soprattutto in riferimento alla localizzazione della superficie fruibile (Z1a) e programmabile (Z1b) di cui all'art. 3 comma 1, alla salvaguardia degli habitat e alla salvaguardia del litorale sabbioso e del suo ecosistema, al fine di prevenire eventuali fenomeni di degrado e di erosione del litorale.
7. Le lavorazioni per il montaggio / smontaggio dei manufatti dovranno essere effettuate esclusivamente con attività manuali al fine di limitare possibili disturbi alla fauna dovuti ad emissioni sonore legate all'utilizzo di macchinari. Durante le fasi di cantiere, dovranno essere inoltre utilizzate attrezzature in ottimo stato di manutenzione e efficienza, onde evitare interferenze seppur temporanee con l'ambiente circostante, e attuate misure volte al contenimento del calpestio/frammentazione delle coperture vegetali spontanee.
8. L'ubicazione stagionale delle concessioni demaniali dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) il posizionamento stagionale dei manufatti turistico-ricreativi nell'ambito della spiaggia fruibile e programmabile deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi di installazione della concessione, atta a verificare la localizzazione e l'estensione delle zone non idonee di cui all'art. 3 comma 1, al fine di posizionare le concessioni e relativi manufatti nelle zone idonee (Z1.b) secondo il presente regolamento.

b) il posizionamento esatto dell'area in concessione, corrispondente a quanto sarà riportato nell'atto concessorio, deve rispettare prioritariamente i requisiti di cui al punto a), in modo tale che non vi siano spostamenti significativi (inferiori a 20 metri) rispetto all'ubicazione della stessa area riportata nei dispositivi cartografici del presente Piano.

c) qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto di spiaggia non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento e il mantenimento degli spazi turistico-ricreativi come previsto dai presenti dispositivi di Piano e/o dall'atto concessorio, è fatto obbligo per il concessionario adeguare la localizzazione dei manufatti al nuovo assetto morfologico e areale della spiaggia fruibile e programmabile, nel rispetto dei parametri dimensionali massimi autorizzati e concordandolo con l'Ente che ha rilasciato la concessione.

d) nel caso in cui, per eventi di alterazione naturale, non sia possibile ubicare una concessione come da indicazioni del Piano, l'Amministrazione competente potrà procedere al temporaneo ridimensionamento e, al limite, alla sospensione della concessione, qualora non sussistano idonee condizioni di compatibilità paesaggistiche e/o ambientali per il posizionamento della stessa.

e) riposizionamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione non costituiscono variante al PUL e sono tali quando applicati nell'ambito della stessa unità di spiaggia ed esclusivamente all'interno della superficie programmabile, per una distanza massima di 20 metri rispetto alla localizzazione prevista dal piano ed autorizzata. In ogni caso, tali variazioni sono ammissibili nel rispetto degli spazi concessori previsti dal presente Piano.

9. Nei settori di costa interessati da pericolosità da inondazione costiera definiti dal PGRA, il rilascio della concessione turistico - ricreativa è subordinata alla verifica di sicurezza delle strutture, corredata da eventuali studi di dettaglio sulla pericolosità di inondazione e devono essere tali da:

- non generare o peggiorare fenomeni di erosione costiera e/o di inondazione;
- non incrementare le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
- non compromettere la possibilità di realizzare eventuali interventi di difesa costiera, di mitigazione dei rischi e di riqualificazione ambientale.

Infine, il titolare della concessione è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica per eventuali futuri danni a cose o persone derivanti dai fenomeni di inondazione costiera.

10. È fatto obbligo per i concessionari esporre in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio.

11. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee per attività ludico ricreative, sportive e cinematografiche, per consentire l'esercizio di attività

connesse a manifestazioni che abbiano carattere di eccezionalità e per un periodo di tempo limitato che non potrà eccedere i 20 giorni complessivi.

12. Particolari autorizzazioni temporanee potranno essere previste dall'Amministrazione comunale anche per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili.
13. Tutte le precitate autorizzazioni temporanee potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del canone e la stipula di apposita convenzione corredata da adeguata cauzione a garanzia del preesistente stato delle aree al termine delle manifestazioni.
14. Le aree per manifestazioni temporanee previste nei settori di retro spiaggia dovranno essere opportunamente delimitate.
15. Nelle aree in concessione e negli spazi limitrofi non potrà essere effettuato alcun impianto di specie vegetali a terra, temporaneo o permanente, anche con l'utilizzo di vasi o fioriere interrate.

Articolo 20. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici

1. Nelle spiagge di Is Benas, Sa Rocca Tunda e Capo Mannu così come indicato nelle tavole di progetto, è permesso l'accesso e la fruizione da parte di animali domestici.
2. In corrispondenza degli accessi agli ambiti destinati alla fruizione di animali da compagnia dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici.
3. In tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia.
4. I proprietari/conduuttori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali che siano regolarmente iscritti all'anagrafe, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero.
6. Gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di costa designato.
7. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
8. Le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduuttore, che dovrà essere munito di apposita paletta e

raccoglitori, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.

Articolo 21. Sistema degli accessi ai litorali

1. Gli accessi alla risorsa dovranno essere ben segnalati e realizzati garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie e sulla vegetazione e sul suolo.
2. I percorsi che necessitano di interventi di riqualificazione per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera o la salvaguardia delle componenti ambientali sensibili dovranno essere realizzati mediante l'inserimento di infrastrutture leggere (dissuasori, recinzioni, passerelle).
3. L'accesso alla costa dagli ingressi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.
4. Per incentivare la fruizione naturalistica del settore costiero in corrispondenza delle aree sosta potrà esser previsto l'inserimento di rastrelliere per la sosta e il noleggio di biciclette.
5. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
6. Tutti i percorsi pedonali di accesso al demanio indicati nel presente Piano sono di uso pubblico e devono essere compatibili con la salvaguardia degli ambienti naturali della fascia costiera.
7. I percorsi infrastrutturati dovranno essere realizzati, quando la morfologia dei luoghi lo consente, in maniera tale da garantire l'accesso anche da parte di persone con ridotte capacità motorie. Saranno da prevedersi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno e assemblati con giunzioni a secco.
8. I percorsi di accesso alla spiaggia da infrastrutturare con la finalità di salvaguardare i sistemi dunari e/o la vegetazione dovranno essere realizzati sopraelevati con fondazione aperta su pali.
9. I percorsi pedonali naturalistici individuati nelle tavole di Piano, potranno essere attrezzati mediante l'inserimento di cestini per la raccolta dei rifiuti, segnaletica e cartellonistica sulle valenze del luogo e appositi dissuasori o recinzioni per la delimitazione e la salvaguardia della vegetazione.
10. I percorsi ciclo-pedonali dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - non ostacolare il naturale deflusso delle acque diffuse e incanalate;
 - la superficie dovrà essere realizzata con adeguate pendenze trasversali a garanzia dello sgrondo delle acque (pista ciclo pedonale $\geq 1\%$);

- favorire il drenaggio delle acque meteoriche attraverso sistemi a dispersione per infiltrazione naturale nel terreno (es. trincee drenanti, vasche di dispersione, etc.);
- utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni attraverso l'uso di materiali ecocompatibili e favorendo l'utilizzo di percorsi a fondo naturale;
- qualora siano necessari ampliamenti della sede stradale nelle fasi di realizzazione si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi, le trincee e il passaggio dei mezzi meccanici.

11. All'interno dei tratti idonei individuati nelle tavole di Piano potranno essere posizionate da parte degli Enti competenti "piattaforme solarium a servizio di soggetti fragili", come regolamentate al successivo Art. 25 comma 5, di superficie pari a 50 mq, da realizzarsi in prossimità degli accessi infrastrutturati e delle aree per la sosta veicolare.

Articolo 22. Aree sosta

1. Le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nelle tavole del Piano e realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali previsti dal presente regolamento.
2. Le aree sosta devono garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni favorendo l'utilizzo di superfici a fondo naturale o attraverso l'uso di materiali ecocompatibili o pavimentazioni drenanti. Dovrà inoltre esser prevista una idonea regimazione delle acque piovane.
3. Per favorire una migliore integrazione dal punto di vista paesaggistico e per la riduzione locale delle temperature e delle evaporazioni dei fluidi combustibili delle autovetture nelle aree sosta si dovrà prevedere, ove possibile, l'impianto di specie arboree e arbustive. Le specie vegetali per gli impianti a verde devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.
4. In corrispondenza delle aree vegetate, l'eventuale ampliamento o realizzazione di nuove aree destinate alla sosta, dovrà avvenire intervenendo in settori a basso valore ecologico, salvaguardando lo strato vegetale arboreo, gli endemismi e delle specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico.
5. Le aree sosta, in particolare in località Sa Mesa Longa, dovranno essere opportunamente delimitate.
6. Nell'ambito delle aree sosta veicolare e negli spazi immediatamente attigui è ammesso il posizionamento di arredi di supporto alla balneazione quali cestini portarifiuti, recinzioni e sedute.

7. Nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.
8. In sede di progettazione delle aree sosta e dei percorsi dovranno essere attuate azioni finalizzate al contenimento della dispersione di polveri nell'atmosfera e alla riduzione dei fenomeni di calpestio/frammentazione delle coperture vegetali spontanee.

Articolo 23. Pulizia litorali

1. Al fine di garantire il buono stato del litorale dovrà essere assicurato l'inserimento di appositi contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata nei settori di costa maggiormente fruiti, in prossimità degli accessi, e all'interno delle aree sosta e dei servizi turistico - ricreativi.
2. La rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate può essere condotta nel rispetto della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti.
3. In corrispondenza dei percorsi pedonali naturalistici potranno essere localizzati cestini porta rifiuti qualora sia assicurato il ritiro dei rifiuti da parte della ditta competente.
4. Nelle aree sosta ed in prossimità dei percorsi pedonali, ciclabili e, degli accessi a mare potranno essere posizionati appositi pannelli monitori, informativi e didattici finalizzati alla sensibilizzazione ambientale dell'utenza.
5. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.
6. Dovranno essere promosse politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti e contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta e di materiali plastici in particolare. Dovrà inoltre esser promosso l'esclusivo utilizzo di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in materiale biodegradabile.

Articolo 24. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

1. Sono da promuovere gli interventi di protezione, di recupero ambientale e rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione e da processi di erosione dei versanti e delle coste, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili e basate sulla natura (Nature Based Solution) che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat, al riequilibrio geomorfologico e all'incremento della resilienza dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Sono da prediligere opere e manufatti leggeri e con materiali naturali, di facile rimozione al fine di permettere la reversibilità degli interventi e una progressiva adattabilità delle opere nel tempo in funzione delle tendenze evolutive dei processi ambientali.
3. Sono da favorire le "soluzioni basate sulla natura" (NBS), ovvero tecniche di intervento fondate sulla specificità dei processi naturali, che favoriscano la capacità di autorigenerazione spontanea degli ecosistemi attraverso la rimozione/mitigazione delle cause di instabilità/degrado, la protezione e il consolidamento delle componenti ambientali strutturali e funzionali agli equilibri stessi dei sistemi costieri, anche nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici.
4. Gli interventi di rinaturalizzazione delle superfici degradate dovranno essere attuati mediante l'utilizzo di specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto floristico-vegetazionale locale.
5. Per favorire la protezione delle zone umide costiere e dei sistemi dunari dovranno essere promossi interventi di dissuasione della fruizione per le aree sensibili e di infrastrutturazione leggera per l'accesso pedonale.
6. Ai fini della mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione del litorale dovrà essere prevista l'infrastrutturazione leggera, attraverso manufatti di facile rimozione (dissuasori, passerelle, servizi igienici).
7. È vietata in qualsiasi zona del settore costiero l'introduzione di specie alloctone e/o autoctone invasive.
8. Al fine di eliminare o contenere il rischio di introduzione e/o diffusione di piante aliene invasive, dovranno essere promossi interventi di eradicazione della vegetazione alloctona lungo il litorale e attività di informazione e sensibilizzazione rispetto a questa problematica da rivolgere in modo particolare ai titolari delle concessioni balneari.
9. Le azioni prioritarie per la tutela e la salvaguardia del litorale e funzionali alla mitigazione dell'erosione costiera sono:
 - a. Deframmentazione degli habitat del sistema dunare primario, anche con la chiusura dei varchi pedonali, strade e sentieri non regolamentati;
 - b. Protezione del piede di avanduna dai fenomeni di scalzamento ed erosione dal moto ondoso incidente con sistema non invasivi;
 - c. Gestione continua dei sedimenti marini intrappolate nelle foci lagunari con il riutilizzo degli stessi in ambiti costieri attigui per il ripascimento o per la riqualificazione ambientale delle componenti dunari;
 - d. Conservazione dell'integrità strutturale e funzionale del cordone dunare per la tutela e la salvaguardia della pineta litoranea.

- e. Rimozione di manufatti e infrastrutture fisse che impediscono processi di adattamento e di incremento della resilienza delle componenti ambientali ai cambiamenti climatici.

Articolo 25. Emissioni sonore

È fatto obbligo il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e delle prescrizioni sui limiti acustici previsti all'interno del Piano di classificazione acustica comunale.

Articolo 26. Utilizzo di fonti luminose

1. È fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (art. 19 Comma 1. L.R. 29 maggio 2007, n. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b).
2. Al fine di evitare disturbi alla fauna, in particolare in prossimità di zone umide, dovranno essere utilizzati accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento luminoso come l'utilizzo di fonti di luce di minima intensità, sistemi di schermatura, utilizzo di lampade che riducano la dispersione di luce verso l'alto, etc..

Articolo 27. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione

1. All'interno delle attività turistico - ricreative dei servizi di supporto alla fruizione potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, punti ristoro, nei box e nei servizi igienici. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.
2. Nel caso di punti ristoro, chioschi bar e servizi igienici, qualora non sia fattibile l'allaccio alle reti pubbliche esistenti, il posizionamento di gruppi elettrogeni dovrà essere preventivamente autorizzato e avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio, adottando opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo.
3. I servizi di supporto alla fruizione il cui svolgimento prevede l'utilizzo di acqua e produzione di reflui, dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti ed essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico (utilizzo di elettrodomestici a basso consumo, rubinetteria che razionalizza il consumo dell'acqua, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane, etc.).
4. Qualora non sia fattibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui a svuotamento periodico,

sempre che siano fattibili dal punto di vista tecnico e ambientale e nel rispetto delle attività consentite di cui al Titolo 2. Non è consentita la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo. I manufatti dovranno inoltre prevedere:

- sistemi di sicurezza per la raccolta e lo smaltimento dei reflui sistema di accumulo dotato di tutti gli accorgimenti di protezione per il suolo (vasca di contenimento o doppia camera) e copertura;
 - sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane, etc..
5. La realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui dovrà obbligatoriamente essere autorizzata da parte degli Enti competenti.
 6. Per gli eventuali servizi igienici di tipo chimico prefabbricato, dovranno essere realizzati appositi sistemi di schermatura coerenti con le tipologie architettoniche previste.
 7. Qualora si preveda la realizzazione di cisterne stagne di accumulo reflui o il posizionamento di servizi igienici di tipo chimico, lo svuotamento dovrà avvenire periodicamente in relazione alle esigenze d'uso del servizio.
 8. Le canalizzazioni elettriche, idriche e di smaltimento reflui dovranno essere realizzate garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore.
 9. I manufatti dovranno utilizzare lampade e apparecchi a basso consumo energetico.

Articolo 28. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni

1. Per i servizi previsti, qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti comunali, si potrà prevedere l'utilizzo di gruppi elettrogeni per l'approvvigionamento elettrico.
2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
3. E' severamente vietato lo stoccaggio di carburante e di altri materiali inquinanti all'interno delle zone ritenute non idonee di cui al Titolo 2. Tali sostanze potranno quindi essere portati all'atto dell'utilizzo e mantenute unicamente per il periodo necessario alle operazioni di rifornimento. Le

sostanze dovranno inoltre essere conservate e trasportate in contenitori chiusi e integri in modo da scongiurarne lo sversamento accidentale sul suolo.

Articolo 29. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali

1. Le concessioni individuate nel Piano saranno assegnate attraverso una procedura pubblica selettiva come definita dalle normative di settore, nazionali e regionali, e dai decreti attuativi conseguenti che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.
2. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a. titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa (modello D1 nel caso delle concessioni demaniali marittime);
 - b. relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture devono tenere conto della morfologia del litorale, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia attuata in modo da minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Particolare attenzione deve essere riservata ai tratti di costa rocciosa fruibili e agli ambiti ricadenti all'interno della Rete Natura 2000;
 - c. eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. *ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D7 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
 - d. elaborati di progetto per quanto attiene almeno al livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica come previsto dalle norme vigenti.
3. Per le concessioni ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i progetti di dettaglio dovranno essere sottoposti almeno alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (Livello I – Screening) in conformità alle vigenti disposizioni in materia, sulla quale si pronunceranno le Autorità competenti.
4. Ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in relazione ai vincoli normativi e ambientali presenti (quali: "compatibilità idraulica", "compatibilità geologica e geotecnica", "verifica di sicurezza" nelle aree di inondazione costiera ai sensi delle NdA del PAI, autorizzazioni igienico-sanitarie per la realizzazione dei manufatti, ecc.).

5. Le "piattaforme solarium a servizio di soggetti fragili" sono riconducibili ad "attività con finalità di utilità sociale", che devono essere disposte o patrocinate dal Comune. Devono avere carattere stagionale estivo, rilasciate a titolo gratuito esclusivamente per l'occupazione di porzioni di arenile destinate all'accoglienza, assistenza e supporto alla balneazione a favore di persone con disabilità, al fine di garantirne la piena accessibilità e fruizione dell'arenile e dei servizi di spiaggia. Possono essere rilasciate al Comune o ad altro Ente pubblico o ad una associazione senza scopo di lucro. Eventuali richieste di autorizzazioni agli Enti competenti per il loro posizionamento sono a carico del proponente.

Articolo 30. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n.35/12 del 9 luglio 2020.

TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 31. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 32. Obiettivi e contenuti

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle "opere e impianti di facile rimozione", nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione.

Tali norme sono state concepite nel rispetto delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n.35/12 del 9 luglio 2020 al fine di promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla fruizione del sistema costiero.

Articolo 33. Prescrizioni generali

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla fruizione devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e coerenti con le tipologie riportate nella Tav.7 del Piano.

I servizi dovranno essere pianificati e realizzati con opere e strutture rese accessibili e fruibili, qualora le condizioni del luogo lo consentano, anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti, previsti sia all'interno che all'esterno del demanio marittimo, deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari.

Le attrezzature e i servizi comportanti la realizzazione di manufatti quali chioschi, punti ristoro, box, servizi igienici, etc. non potranno mettere a rischio la macchia mediterranea, arbustiva o arborea e la vegetazione psammofila.

Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo, su pedane lignee o attraverso piattaforme sopraelevate su pali.

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima dei manufatti e all'uso dei materiali da costruzione, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione.

È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera, strutture prefabbricate di fondazione in

conglomerato cementizio, anche se completamente interrate, ad eccezione delle zone trasformate esterne al demanio marittimo. Per i punti ristoro è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei.

I manufatti dovranno inoltre avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Nel caso delle concessioni previste nel settore retrodemaniale di Putzu Idu, valgono le seguenti prescrizioni:

- l'area affidata in concessione dovrà essere allineata al margine della pista ciclabile affinché tra il fronte della concessione e la carreggiata sia lasciato uno spazio adeguato;
- i dislivelli del terreno tra il punto ristoro e la pista ciclabile dovranno essere superati attraverso pedane lignee poggiate sul suolo senza effettuare spianamenti e/o livellamenti del terreno.

Articolo 34. Manufatti in ambiti esterni al demanio marittimo

1. Tipologie architettoniche

Servizi igienici e docce

Il blocco dei servizi verrà posizionato sopra una piattaforma in legno e avrà una superficie complessiva massima pari a 25 m² (box + pedana). Nella pedana, oltre il blocco dei servizi, può essere previsto l'inserimento di docce esterne schermate dall'aggetto della copertura e da *brise soleil* laterali.

Dovrà essere garantita all'interno del blocco servizi la seguente dotazione minima: spazio di accesso coperto con lavabo; due bagni (di cui uno per portatori di handicap). L'altezza della facciata rispetto al piano di calpestio non potrà superare i 3,5 m.

Il modulo docce, le cui colonne avranno una altezza di 2,2 m, dovrà essere aperto sulla piattaforma e schermato da un pannello/ listelli in legno per garantire una corretta areazione, privacy e sicurezza.

Punti ristoro

Per i punti di ristoro la superficie concessa massima è riportata nelle tavole di Piano (Tavv. 6a, ..., 6e) e all'interno della Relazione tecnico illustrativa.

Nella Tav.7, sono riportati a titolo illustrativo quattro esempi di distribuzione interna dei punti ristoro.

I Punti ristoro tipo 1 e tipo 3 sono applicabili a tutti gli ambiti oggetto di concessione del litorale di San Vero Milis; il tipo 2, che prevede un'area parcheggio carico/scarico all'interno della superficie affidata in concessione, è applicabile esclusivamente all'ambito di Putzu Idu; il tipo 4 è applicabile esclusivamente all'ambito di Sa Mesa Longa.

Tutte le tipologie previste per i punti di ristoro risultano costituite dalle seguenti parti: A. superficie chiusa; B. Terrazza + pergola (destinata alla posa di tavoli e sedie); C. Spazi accessori esterni (pedane di accesso, spazi di servizio e aree rifiuti). La somma della superficie chiusa (A) e dell'area adibita a terrazza con pergola (B) non potrà essere superiore al 75% dell'area affidata in concessione; il restante 25% sarà destinato agli spazi accessori esterni (C). La superficie chiusa non potrà in ogni caso superare il 50% della superficie occupata dal manufatto (A+B).

Punto ristoro tipo 1, tipo 2 e tipo 3

Il dimensionamento e la distribuzione del punto ristoro dovrà essere adattato alle condizioni del luogo in cui andrà localizzato ed in base alle esigenze per l'espletamento del servizio nel rispetto delle superfici massime assentite.

L'altezza massima ammessa è di 3,50m misurati dal piano di calpestio fino all'estradosso della copertura mentre l'altezza complessiva della facciata compresa di rivestimento deve essere di 4m.

Il volume costruito (area coperta e chiusa) sarà costituito da parti opache, trasparenti ed aperte. La parte di servizio (servizi igienici, cucina, depositi, spogliatoi personale, etc.), dovrà essere opaca mentre l'area riservata ai clienti (ingresso, bar, sala) sarà caratterizzata da grandi aperture vetrate.

All'interno della struttura sono collocati un bancone per il servizio bar (che dovrà sempre essere orientato verso la terrazza esterna e mai verso la strada), i servizi igienici, uno spogliatoio per il personale, il locale per la preparazione degli alimenti, un deposito ed un box rifiuti esterno.

L'ingresso alla sala ristorante è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi. Le superfici verticali della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con telaio in legno.

Per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del locale sono state previste delle superfici finestrate con sistema di apertura verso l'interno con anta a battente o scorrevole e intelaiatura in legno. Le aperture del volume opaco sui locali privati dovranno essere adeguatamente schermate attraverso il rivestimento esterno e posizionate ad una altezza minima interna di 2,5 m.

La terrazza verso il mare, destinata al posizionamento di sedie e tavoli, prevede una copertura a pergola con la possibilità di essere chiusa in maniera flessibile sia sui lati che sul tetto e di poter inserire pannelli fotovoltaici sulla superficie orizzontale. I vani tecnici e le dotazioni impiantistiche dovranno essere alloggiati all'interno del fabbricato principale.

L'altezza massima della pergola non dovrà superare quella dell'estradosso della copertura del punto ristoro.

Il box rifiuti, che può essere integrato nel volume chiuso oppure costituire un elemento indipendente, è adibito esclusivamente alla funzione di magazzino e gestione rifiuti.

La superficie massima del deposito dovrà essere di 10 m² con una altezza massima di 3 m. La copertura del deposito dovrà esser piana e le pareti verticali dovranno essere dotate di aperture continue sulla parte alta per garantire l'aerazione del locale rifiuti. Queste ultime possono essere schermate con *brise soleil*, grigliati metallici o altri sistemi ad aria passante.

Punto ristoro tipo 4

Il punto ristoro tipo4, applicabile al solo ambito di Sa Mesa Longa, dovrà essere posizionato su una piattaforma lineare sopraelevata con fondazione aperta su pali per una altezza minima di +20 cm rispetto al piano di calpestio (livello 0).

Il dimensionamento e la distribuzione del punto ristoro dovrà essere adattato alle condizioni del luogo in cui andrà localizzato ed in base alle esigenze per l'espletamento del servizio nel rispetto delle superfici massime assentite.

L'altezza massima ammessa è di 3,50m misurati dal piano di calpestio (livello 0) fino all'estradosso della copertura mentre l'altezza massima della facciata compresa di parapetto è di 4,50 m.

Il volume costruito (area coperta e chiusa) sarà costituito da parti opache, trasparenti ed aperte. La parte di servizio (servizi igienici, cucina, depositi, spogliatoi personale, etc.), dovrà essere opaca mentre l'area riservata ai clienti (ingresso, bar, sala) sarà caratterizzata da grandi aperture vetrate.

All'interno della struttura sono collocati un bancone per il servizio bar (che dovrà sempre essere orientato verso la terrazza esterna), i servizi igienici con accesso dall'esterno, uno spogliatoio per il personale, il locale per la preparazione degli alimenti ed un deposito.

L'ingresso alla sala ristorante è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi. Le superfici verticali della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con telaio in legno.

Per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del locale sono state previste delle superfici finestrate con sistema di apertura verso l'interno con anta a battente o scorrevole e intelaiatura in legno. Le aperture del volume opaco sui locali privati dovranno essere adeguatamente schermate attraverso il rivestimento esterno e posizionate ad una altezza minima interna di 2,5 m.

La terrazza verso il mare, destinata al posizionamento di sedie e tavoli, prevede una copertura a pergola con la possibilità di essere chiusa in maniera flessibile sia sui lati che sul tetto e di poter inserire pannelli fotovoltaici sulla superficie orizzontale. I vani tecnici e le dotazioni impiantistiche dovranno essere alloggiati all'interno del fabbricato principale.

L'altezza massima della pergola non dovrà superare quella dell'estradosso della copertura del punto ristoro.

Per tale tipologia è prevista la possibilità di fruire la copertura della superficie chiusa per il posizionamento di tavoli e sedie il cui accesso sarà assicurato da una scala esterna disposta sul retro del manufatto ed in corrispondenza della parte opaca destinata a servizi igienici, cucina, etc. Al di sotto della rampa di accesso dovrà essere posizionato il box per i rifiuti.

Il tetto terrazza dovrà essere dotato di parapetti realizzati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di costruzioni e sicurezza.

Al fine di garantire il minor impatto visivo possibile, i parapetti dovranno essere realizzati in vetro stratificato trasparente, con elementi portanti snelli, leggeri e di colore neutro (acciaio inox o alluminio verniciato).

Sul tetto è consentita l'installazione di ombrelloni a servizio della terrazza, esclusivamente con tessuti di colore chiaro, neutro e non riflettente (es. bianco, avorio, beige, grigio chiaro). È vietata l'installazione di pergole o strutture simili sopra il tetto terrazza.

Chioschi bar

Il chiosco bar, la cui tipologia risulta applicabile in tutti gli ambiti del litorale di San Vero Milis, presenta una superficie concessa massima di 60 m².

Il manufatto risulta costituito dalle seguenti parti: superficie chiusa e terrazza. La superficie chiusa non potrà essere superiore al 50% della superficie concessa (30 m²) mentre la terrazza e le pedane occuperanno la superficie rimanente rispetto all'area coperta.

L'altezza massima ammessa è di 3,50 m misurati dal piano di calpestio fino all'estradosso della copertura mentre l'altezza della facciata compresa di rivestimento deve essere di 4m.

Il volume sarà costituito da parti opache, trasparenti ed aperte. La parte di servizio (servizi igienici, cucina) è prevista opaca mentre l'area riservata ai clienti (bar e ingresso) sarà caratterizzata da grandi aperture vetrate che danno verso il mare e verso la terrazza.

All'interno della struttura sono collocati un bancone per il servizio bar (che dovrà sempre essere orientato verso la terrazza esterna), i servizi igienici ed il locale per la preparazione degli alimenti.

L'ingresso al chiosco è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi. Le superfici verticali della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con telaio in legno.

La terrazza verso il mare, destinata al posizionamento di sedie e tavoli, prevede una copertura a pergola con la possibilità di essere chiusa in maniera flessibile sia

sui lati che sul tetto e di poter inserire pannelli fotovoltaici sulla superficie orizzontale.

L' altezza massima della pergola non dovrà superare quella dell'estradosso della copertura del punto ristoro.

Il dimensionamento e la distribuzione del chiosco dovrà essere adattato alle condizioni del luogo in cui andrà localizzato ed in base alle esigenze per l'espletamento del servizio nel rispetto delle superfici massime assentite.

Servizi da spiaggia

Nelle aree retro demaniali concesse per servizi da spiaggia, nolo natanti etc., potranno essere installati i box servizi riportati nella Tav.7.

I box servizi ipotizzati presentano una superficie coperta minima di 15 m² (esempio 1) e una massima di 45 m² (esempio 2). A seconda della necessità del concessionario, potrà essere utilizzata la tipologia aperta (esempio 3) avente una superficie di 15 m².

L'altezza massima ammessa è di 4 m misurati dal piano di calpestio fino all'estradosso della copertura.

2. Caratteristiche costruttive dei manufatti

Sistema costruttivo

Tutti i manufatti dovranno essere posizionati su una piattaforma costituita da struttura in legno con rivestimento in tavolato ligneo; la struttura è fissata al terreno di appoggio tramite staffe in acciaio ad altezza regolabile, per adattarsi alle irregolarità del suolo e garantire il deflusso dell'acqua piovana, nonché un'adeguata ventilazione ed il passaggio degli allacci alla rete idrica ed elettrica.

La struttura portante dei volumi costruiti può essere costituita da un sistema a telaio realizzato in legno o in alternativa da pannelli portanti prefabbricati in legno massiccio multistrato incrociato, tipo XLAM. Il sistema costruttivo si completa di un tamponamento che garantisce un adeguato isolamento termico ed acustico, mentre la pannellatura di chiusura garantisce la resistenza agli agenti atmosferici offrendo protezione e durabilità alla struttura.

Per tutti i manufatti si prevede una copertura piana, per la facilità di esecuzione e per permettere di installare la dotazione impiantistica necessaria ed un eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura; tali elementi non dovranno essere visibili e saranno schermati dal rivestimento di facciata che si dovrà sviluppare in altezza oltre il solaio di copertura.

Rivestimenti, finiture ed infissi

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati mediante il medesimo rivestimento in listelli in legno disposti orizzontalmente e distanziati tra loro, posati su sottostruttura lignea per garantire una corretta ventilazione della facciata ed una facile manutenzione.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Il colore di finitura esterna dei manufatti dovrà fare riferimento alla palette di colori riportata nella Tav.7, ad esclusione delle piattaforme e pedane di accesso. Il colore dovrà essere diverso tra concessioni adiacenti.

Il legno dovrà essere trattato con pittura impregnante, mentre è vietato l'uso dello smalto.

Tutti gli infissi dovranno avere telaio ed ante in legno ed essere dotati di vetrocamera.

Le finiture interne dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Strutture di ombreggio

La pergola a geometria piana, prevista per i punti di ristoro e i chioschi bar, può ospitare sistemi di ombreggiatura orizzontale (tessuto chiaro, lamelle apri/chiusi) e verticale (pannelli in plexiglass o vetro, tenda avvolgibile in tessuto, avvolgibile in PVC Cristal trasparente).

Nel caso in cui si utilizzino sistemi di ombreggiatura in tessuto, la struttura portante della pergola deve essere in legno e le tele da utilizzare saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri tali da minimizzare l'impatto visivo.

Nel caso in cui si utilizzino sistemi di ombreggiatura con lamelle, pannelli in plexiglass o vetro, la struttura portante della pergola deve essere in alluminio (pergola bioclimatica) con verniciatura coerente col chiosco.

Qualora si preveda all'interno dei punti di ristoro o dei chioschi bar il posizionamento di ombrelloni questi dovranno avere una altezza della struttura non superiore alla linea di colmo dell'edificio principale. L'ingombro massimo ammissibile per ombrellone è di mt 4,00 x 4,00.

Al fine di preservare la sobrietà visiva non è ammesso l'uso di loghi, scritte pubblicitarie o grafiche sulle strutture di ombreggio.

Elementi di arredo

Tutti gli arredi (sedute, tavoli, fioriere, ecc.) devono essere coordinati cromaticamente agli ombrelloni, privilegiando colori chiari e materiali naturali (legno trattato, metallo verniciato, fibre intrecciate).

Al fine di preservare la sobrietà visiva non è ammesso l'uso di loghi, scritte pubblicitarie o grafiche sugli arredi.

Sistemazioni a verde

All'interno della piattaforma lignea dei punti ristoro o dei chioschi bar sarà possibile inserire elementi vegetali purché coerenti con il contesto bioclimatico di

riferimento (a titolo esemplificativo specie autoctone erbaceo-arbustive come rosmarino, salvia, lavanda, santolina, elicriso, etc.).

Le piante potranno essere inserite in vasi o fioriere realizzati con lo stesso materiale di finitura dei manufatti e comunque con una colorazione coerente con la palette prescelta per la concessione (Tav.7).

Articolo 35. Manufatti in ambiti interni al demanio marittimo

1. Tipologie architettoniche

Sistemi di ombreggio

All'interno delle concessioni demaniali è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni e le strutture di ombreggio dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura in tessuto bianco o in fibre vegetali naturali (es. paglia, fibre di cocco, etc.).

Passerelle

I percorsi pedonali di accesso e fruizione delle concessioni previste in spiaggia, da realizzarsi con materiale ligneo, dovranno essere appoggiate sulla superficie del suolo e garantire l'accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie.

Gli accessi alla spiaggia dovranno avere una larghezza minima di 1,5 m al fine di garantire l'accessibilità ai portatori di handicap. La struttura prevista, da realizzarsi in materiale ligneo, potrà essere direttamente poggiata, o realizzata sopraelevata con fondazione aperta su pali al fine di salvaguardare i sistemi dunari o la vegetazione.

Piattaforme

I manufatti previsti a servizio delle concessioni in spiaggia dovranno essere posizionati su una piattaforma lignea connessa alle passerelle.

La piattaforma avrà una struttura portante con travi e rivestimento in legno e sarà appoggiata sulla superficie del suolo.

Torrette di avvistamento

La torretta di avvistamento e salvamento a mare è stata ipotizzata con dimensioni pari a 1 m x 1,7 m e altezza massima di 2,8 m. Gli elementi costitutivi dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblati in loco o in struttura prefabbricata in legno.

Spogliatoi

All'interno della piattaforma lignea è consentita l'installazione di spogliatoi costituiti da moduli base di 1,9 m x 1,5 m (sup. coperta 2,85 m²), ed una altezza

massima di 2,5 m. Tali moduli possono essere affiancati fino ad un massimo di 4 unità.

Il modulo proposto dovrà essere realizzato mediante struttura portante in legno o in acciaio con rivestimento in listelli; il pavimento e la copertura dovranno essere realizzati mediante l'uso di materiali lignei. Tutte le superfici dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate.

La copertura dovrà essere piana; la parte superiore del lato più alto deve essere finestrata per garantire areazione ed illuminazione naturale.

Box attrezzature e servizi

All'interno delle concessioni demaniali marittime si potrà prevedere il posizionamento di box per infermeria, nolo natanti, deposito, etc..

I box servizi da installare in spiaggia potranno avere una superficie coperta massima di 15 m² (esempio 1) ed una altezza non superiore a 2,5 m. A seconda della necessità del concessionario, potrà essere utilizzata la tipologia aperta (esempio 3).

2. Caratteristiche costruttive dei manufatti

Sistema costruttivo

I box e gli spogliatoi previsti all'interno degli ambiti di spiaggia dovranno essere sopraelevati tramite pedane di altezza non inferiore 20 cm.

La struttura portante dei volumi costruiti può essere costituita da un sistema a telaio realizzato in legno o in alternativa da pannelli portanti prefabbricati in legno massiccio multistrato incrociato, tipo XLAM.

Per tutti i manufatti si prevede una copertura piana.

Rivestimenti e finiture

I box e gli spogliatoi dovranno essere realizzati mediante il medesimo rivestimento in listelli in legno disposti orizzontalmente e distanziati tra loro.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Il colore di finitura esterna dei manufatti dovrà fare riferimento alla palette di colori riportata nella Tav.7, ad esclusione delle piattaforme e pedane di accesso. Il colore dovrà essere diverso tra concessioni adiacenti.

Il legno dovrà essere trattato con pittura impregnante, mentre è vietato l'uso dello smalto.

Articolo 36. Altre tipologie

Recinzioni e Dissuasori

Le tipologie riportate nella Tav.7 dovranno essere realizzate in legno con interasse di 2 m e giuntate a secco attraverso l'uso di viti in acciaio inox.

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia (fioriere, pannelli in legno o schermature di qualsiasi genere).

Al fine di tutelare le componenti ambientali sensibili ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, potranno essere inseriti di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda) o tipologia semplice, mezza croce o croce di sant'Andrea.

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di 10 cm e altezza totale di 2 m, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 50 cm di profondità.

Non è consentita l'installazione di altre tipologie di recinzione quali fioriere, pannelli in legno o schermature di qualsiasi genere.

Aree sosta

Nella Tav.7 sono riportate alcune ipotesi planimetriche per la sistemazione delle aree parcheggio differenti in base alla disposizione degli stalli per la sosta (dritti o a spina di pesce). La pavimentazione dovrà essere realizzata in modo da contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale ed essere permeabile. I disegni riportano alcune tipologie possibili di pavimentazione, tra cui l'uso di griglie stabilizzanti, macadam, autobloccanti in cls rinverditi o la sistemazione del fondo naturale. Come sistemi di delimitazione delle aree sosta potranno essere utilizzate le tipologie di recinzione previste dal presente Piano o l'inserimento di specie arboree e arbustive locali. Dovranno essere garantite zone ombreggiate attraverso l'inserimento di alberature coerenti con il contesto bioclimatico dell'area oggetto di intervento.